

Aspetti operativi del programma di liquidazione dell'attivo

a cura della
**Commissione crisi
d'impresa e procedure
concorsuali**

dell'Ordine dei dottori
commercialisti di Milano

Analisi delle attività di ricognizione e valorizzazione dell'attivo, nonché delle strategie liquidatorie svolte dal curatore che predispongono un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del giudice delegato, ottenuto il parere favorevole del comitato dei creditori.

Si è posto e si pone giustamente da parte della dottrina una grande attenzione al tema dei rapporti tra gli organi della procedura, curatore, comitato creditori, giudice delegato e tribunale.

Rapporto tra curatore e fallito: il programma di liquidazione dell'attivo

Tuttavia, la prima questione che il curatore nominato si pone è il rapporto con il fallito.

Il programma di liquidazione, infatti, ha due caratteristiche fondamentali:

- la tempestività;
- la globalità delle azioni liquidatorie da includere all'interno dello stesso.

Sono certamente importanti le considerazioni in ordine alla prorogabilità del termine - ritenuto non perentorio - per la predisposizione del piano. Considerazioni condivisibili, anche perché ci sembrano sistematicamente più serie e responsabili rispetto all'adozione di un *escamotage*, quale il protrarsi delle operazioni di inventario al fine di far decorrere il più tardi possibile il termine *a quo* (appunto la chiusura dell'inventario) dei sessanta giorni consentiti per la predisposizione del piano.

Allo stesso modo, è rilevante il dibattito che mira ad armonizzare e reciprocamente dimensionare l'attività liquidatoria complessiva prevista dal piano e quella eventualmente prevista dal successivo supplemento di piano e più ancora con i singoli provvedimenti autorizzativi previsti dall'art. 35 legge fall.

Notevoli sembrano le incertezze se per gli atti di straordinaria amministrazione - ancorché previsti in programma - sussista sempre l'autorizzazione del comitato dei creditori, mentre l'eventuale informazione preventiva al giudice delegato richiede congiuntamente un valore dell'atto superiore a 50mila euro ovvero una natura transattiva dello stesso e la non inclusione dell'atto nel programma di liquidazione.

**Prorogabilità
del termine
per predisporre
il piano**

Ricognizione del patrimonio del fallito

Tuttavia, la preoccupazione del curatore, all'atto della nomina, non investirà mai i rapporti che andrà successivamente a strutturare con gli altri organi della procedura.

Il problema immediato che il curatore si porrà in funzione del programma di liquidazione sarà la più ampia, completa, incisiva e tempestiva ricognizione del patrimonio del fallito; attività questa, come noto, tanto più difficile da svolgere quanto minore è la collaborazione del fallito medesimo.

Il pregio del programma di liquidazione è quello di obbligare un'immediata ricognizione dell'attivo ed una altrettanto immediata valutazione delle operazioni da compiere per la valorizzazione dello stesso.

Si tratta di uno spostamento temporale dell'attenzione del curatore alla fase iniziale della procedura, ben diverso da quello che veniva indotto dalla previgente disciplina, attraverso l'obbligo di apposizione dei sigilli (obsoleto, ma comunque mantenuto) e di redazione dell'inventario (artt. 84 e 87 legge fall.).

Oggi, invece, stretto dai nuovi termini di procedura, il curatore si attiva immediatamente nella ricognizione e nella cernita delle attività disponibili per la liquidazione.

L'acquisizione dei beni destinati al realizzo fallimentare passa attraverso:

- l'apposizione dei sigilli (art. 84 legge fall.);
- la consegna da parte del fallito di denaro, titoli, scritture contabili e altra documentazione (art. 86 legge fall.);
- l'inventariazione progressiva *ex* artt. 87 e 87-bis legge fall.;
- la conseguente presa in consegna dei beni *ex* art. 88 legge fall.

Azioni per la sottrazione di beni non pertinenti all'attività liquidatoria

Altrettanto tempestivamente, sempre in funzione del programma di liquidazione, il curatore dovrà gestire l'uscita, a diverso titolo, di beni di proprietà o detenuti dal fallito con il duplice scopo di sottrarli alla liquidazione concorsuale, ovvero di meglio predisporli alla liquidazione stessa.

Tra le azioni volte a sottrarre beni a vario titolo non pertinenti al fine dell'attività liquidatoria del piano si annoverano:

- la non acquisizione o rinuncia a beni per i quali sia evidente la non convenienza dell'attività liquidatoria (oneri superiori ai benefici) (art. 104-ter, ult. comma, legge fall.);
- la non inventariazione dei beni di terzi chiaramente riconoscibili come tali, che possono essere sottratti dall'inventario e restituiti alla parte interessata con decreto del giudice delegato (art. 87-bis, commi 1 e 2, legge fall.).

Azioni per la valorizzazione degli attivi

Tra le azioni immediate *ante* redazione del programma, utili per la successiva miglior valorizzazione degli attivi, si hanno invece:

- la liquidazione di beni "deperibili" per i quali il ritardo nel realizzo può pregiudicare l'interesse dei creditori (art. 104, comma 7, legge fall.);

**Prerogativa
del programma
di liquidazione**

**Attività di custodia
e amministrazione
delle attività
fallimentari**

**Rinuncia ai beni
non convenienti
alla liquidazione**

**Non inventariazione
di beni di terzi**

**Liquidazione
dei beni "deperibili"**

Conservazione dell'azienda

- la richiesta di esercizio provvisorio o di stipula del contratto di affitto d'azienda endofallimentare, con lo scopo della conservazione aziendale in vista della riallocazione dell'attività produttiva o di rami di essa.

Termini per predisporre il programma di liquidazione e per la verifica dei crediti

Termini per liquidazione e verifica dei crediti

Il legislatore ha avuto un tentennamento nel dichiarare esplicitamente, dettandone i relativi tempi, la fase di realizzo degli attivi come anteriore alla fase di accertamento del passivo.

Eppure, nel quadro di un'indicazione esplicita già nei requisiti di selezione del curatore verso l'imprenditorialità della gestione della crisi, ben si sarebbe potuto anteporre i tempi della liquidazione o almeno della programmazione della liquidazione, a quelli della verifica dei crediti.

Invece il legislatore mantiene un sostanziale parallelismo tra le due fasi. Per l'attivo, come detto, i termini per la predisposizione del programma di liquidazione sono di sessanta giorni dopo la chiusura delle operazioni di inventario che debbono essere effettuate «nel più breve tempo possibile» (art. 87, comma 1, legge fall.).

Per la verifica dei crediti il termine previsto in sentenza è, perentoriamente, entro centoventi giorni dal deposito della sentenza.

Di fatto, le due fasi viaggiano in parallelo, ma che le indicazioni in ordine alle possibilità dell'esito liquidatorio siano rilevanti per il dipanarsi anche dell'accertamento del passivo è confermato dalla circostanza prevista dall'art. 102 legge fall.

Infatti nell'ipotesi in cui, anteriormente all'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, le prospettive di liquidazione siano tali da non consentire il pagamento dei creditori concorsuali, il tribunale può disporre di non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo.

Previsione di insufficienza di realizzo

Presentazione della relazione al giudice delegato

Per completare il programma di liquidazione, unitamente all'individuazione dei cespiti che la compongono, il curatore dovrà premurarsi di individuare le azioni risarcitorie, recuperatorie, o revocatorie esercitabili, circostanza che presuppone l'ultimazione della relazione *ex art. 33 legge fall.*, il cui termine - ordinatorio - è infatti antecedente (sessanta giorni) a quella di predisposizione del programma di liquidazione.

Così risulterà anche necessario, prima della predisposizione del programma, disporre della perizia di stima - per i beni di non modesto valore - necessaria per indicare le condizioni di vendita dei beni.

Individuazione delle azioni da esercitare ai fini della liquidazione

Le strategie liquidatorie del curatore

In sintesi, la preoccupazione del curatore è legata ai primi quattro mesi "di fuoco" della procedura fallimentare, periodo entro cui si esauriscono e si compiono la maggior parte delle decisioni strategiche sulla conduzione della procedura.

Ove la perentorietà dei termini suddetti fosse riaffermata dalla prassi e dalla giurisprudenza dei tribunali fallimentari, il curatore professionale specialista non potrà non porsi un problema di adeguatezza della struttura organizzativa, al fine di supportare parallelamente tutte le attività contemporaneamente richieste nella fase di avvio della procedura.

A questo quadro generale deve essere, peraltro, contrapposta la probabile situazione fattuale con la quale il curatore si troverà a confrontarsi. Il fallimento presumibilmente riguarderà, nella stragrande maggioranza, quelle che rispetto agli *standard* europei sono considerate microimprese, le cui dimensioni, unitamente alla pervicacia con la quale si saranno sottratte all'emersione tempestiva dell'insolvenza, lasciano presagire che le strategie liquidatorie siano estremamente semplificate.

Per tali realtà, maggioritarie, non ci scandalizzeremo affatto davanti all'elaborazione di programmi di liquidazione assai semplificati.

L'obiettivo è efficacia ed efficienza e, pertanto, documenti sintetici, forse anche ripetitivi nella struttura e standardizzati, ben possono trovare l'apprezzamento del curatore, del comitato dei creditori e del tribunale.

Diversa è, evidentemente, la situazione per le realtà imprenditoriali di dimensione medio-grande (che, tuttavia, non rientrino nelle procedure specificamente previste per le grandi imprese, né abbiano individuato alcun istituto giudiziale o stragiudiziale per la soluzione della propria insolvenza).

Tali realtà certamente giustificano la redazione di programmi di liquidazione più articolati.

**Strategie
semplificate per il
fallimento
delle microimprese**

**Strategie articolate
per il fallimento
di imprese
medio-grandi**

I rischi nella redazione del programma di liquidazione

Attenzione, però, a farsi prendere da forme di "bulimia intellettuale" nella redazione del programma di liquidazione, così come è avvenuto nel recente passato per taluni pareri degli esperti richiesti per l'ammissione alla procedura di concordato.

Tale rischio dev'essere contenuto con particolare riferimento a due circostanze.

La prima è che il programma di liquidazione, che riguarda esclusivamente «modalità e termini per la realizzazione dell'attivo», non è, né deve essere, il *budget* economico, finanziario e patrimoniale della procedura, né ha lo scopo di anticipare ai creditori quale sarà il risultato finale della liquidazione in termini di percentuale di soddisfacimento. Ciò anche perché al momento della predisposizione del piano ben potrebbe la verifica dei crediti essere ancora in un'arretrata fase istruttoria.

Il secondo rischio da evitare nella redazione del programma di liquidazione è quello di un'assolutezza acritica nella prospettazione delle modalità di vendita e dei termini delle stesse.

È vero che il piano deve essere adeguatamente dettagliato nell'indicare cosa il curatore intende vendere, attraverso quali concrete modalità, avvalendosi eventualmente di quali soggetti specializzati, a quali prezzi ed entro quali termini temporali, così da potere fare luogo a specifici provvedimenti attuativi per i singoli atti.

Tuttavia, il curatore dovrà opportunamente rappresentare anche gli aspetti critici del proprio programma, anticipando in termini qualitativi e quantitativi le eventuali rettifiche che dovessero essere obbligate dal verificarsi di eventi più sfavorevoli di quelli ipotizzati.

**Modalità e termini
di realizzazione
dell'attivo...**

**...è prospettazione
degli aspetti critici**

*di Alessandro Solidoro,
Italo Vitale,
dottori commercialisti*